



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Provincia di Venezia*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI POSTI D'ORMEGGIO

*approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2010*

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione dei posti d'ormeggio nel Comune di Musile di Piave.
2. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento si applica il codice della navigazione, la relativa normativa attuativa, la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni del Comune.

### **Art. 2 – Bando**

1. Il Comune (o eventuale soggetto Gestore) assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione d'apposito bando approvato dalla Giunta Comunale, che è predisposto secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento.
2. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio è pubblicato almeno trenta giorni prima della scadenza del termine indicato per la presentazione delle domande.
3. Il bando contiene:
  - a. la durata dell'assegnazione dei posti d'ormeggio, che non potrà essere inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
  - b. il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare (tenendo presenti i posti destinabili a ormeggio temporaneo e, in sede di prima assegnazione, salvaguardando le concessioni preesistenti alla realizzazione dei posti d'ormeggio, fino alla scadenza delle concessioni in essere);
  - c. le procedure d'assegnazione di posti d'ormeggio e di formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve dei posti;
  - d. le modalità e i termini di presentazione delle domande;
  - e. i termini di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune;
  - f. gli adempimenti degli assegnatari, comprese le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all'assegnazione dei posti d'ormeggio;
  - g. le casistiche per le quali viene meno il diritto all'assegnazione;
  - h. le norme generali regolanti i divieti e i casi specifici;
  - i. le responsabilità degli assegnatari.

### **Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda per la concessione dell'ormeggio è presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, in bollo, su apposito modello fornito dal Comune (o eventuale soggetto Gestore), entro i termini previsti dal relativo bando, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale), oppure consegnata direttamente a mano presso l'ufficio protocollo del Comune (o eventuale soggetto Gestore).
2. La domanda deve riguardare una singola unità di navigazione e pertanto non è ammesso

presentare ulteriori domande da eventuali comproprietari. L'inosservanza della disposizione che precede comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.

3. La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile.
4. L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte del Comune (o eventuale soggetto Gestore).
5. La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione indicando il periodo di riferimento.
6. La domanda deve contenere:
  - a. i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico e fax, e-mail);
  - b. i dati relativi alla residenza anagrafica del richiedente (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
  - c. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e fax, e-mail);
7. Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:
  - a. la specificazione dell'impiego dell'unità di navigazione (servizio pubblico di vigilanza e di soccorso; servizio professionale con unità iscritte nei pubblici registri nautici; servizio di appoggio e soccorso nell'attività di scuola o di manifestazione nautica; diporto; altro);
  - b. la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, il pescaggio (immersione in cm));
  - c. l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).
8. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
  - a. d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca;
  - b. di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
  - c. di non aver presentato istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto nel Comune di Musile di Piave;
  - d. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
  - e. di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
  - f. di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all'invio agli uffici del Comune (o eventuale soggetto Gestore), entro i termini prescritti dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
  - g. di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di precedenza;
9. Con riferimento all'unità di navigazione, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione;
  - b. copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate.
10. Per i diritti di precedenza, di cui al successivo art. 5, deve essere allegata alla domanda la documentazione l'iscrizione ad albi o registri pubblici o di concessioni precedenti rilasciate;
11. Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell'ordine cronologico di registrazione, in una lista d'attesa da utilizzare in caso d'esaurimento delle

graduatorie.

12. Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata al Comune (o eventuale soggetto Gestore).
13. La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 4 – Riserva dei posti d'ormeggio**

1. Il Comune (o eventuale soggetto Gestore) può stabilire nel bando quote di riserva dei posti d'ormeggio, opportunamente valutate sulla base delle domande presentate dai soggetti residenti e operanti sul territorio.
2. Il Comune (o eventuale soggetto Gestore) riserva posti di ormeggio a favore dei concessionari precedenti alla realizzazione dei posti d'ormeggio, fino a conclusione delle concessioni in corso, arrotondate per eccesso al 31 dicembre.

#### **Art. 5 – Procedure d'assegnazione dei posti d'ormeggio**

1. Per assegnare i posti d'ormeggio il Comune (o eventuale soggetto Gestore) procede, mediante apposito bando pubblico, dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:
  - a. unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti o a privati autorizzati a detti servizi;
  - b. unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
  - c. limitatamente alla prima assegnazione, proprietari delle unità di navigazione in possesso di concessioni preesistenti alla realizzazione dei posti di ormeggio, fino alla scadenza delle concessioni in essere;
  - d. proprietari delle unità di navigazione residenti in Comune di Musile di Piave;
  - e. unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.

#### **Art. 6 – Modalità d'assegnazione**

1. I posti d'ormeggio saranno assegnati, fino ad esaurimento, mediante sorteggio.
2. Per la definizione della graduatoria viene costituita una apposita Commissione, con il compito di espletare le operazioni di sorteggio, aperte al pubblico.

#### **Art. 7 – Graduatoria e pubblicità**

1. Dopo l'esperimento delle procedure inerenti l'assegnazione dei posti d'ormeggio, il Comune (o eventuale soggetto Gestore) redige una graduatoria ufficiale, indicante, per ciascun richiedente, l'eventuale numero d'assegnazione del posto d'ormeggio.
2. Tale elenco è pubblicizzato presso l'albo pretorio e nel sito web del Comune per 30 giorni consecutivi.
3. Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione il Comune (o eventuale soggetto Gestore) provvede con proprio provvedimento alla concessione dei posti d'ormeggio.
4. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.
5. Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio, dopo aver esaurito la graduatoria.

6. Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo è assegnato al primo richiedente fra gli esclusi.
7. Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a imbarcazioni che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili.

#### **Art. 8 – Adempimenti degli assegnatari**

1. Agli assegnatari dell'ormeggio è rilasciato dal Comune (o eventuale soggetto Gestore) un apposito contrassegno, predisposto secondo modelli stabiliti dallo stesso, da esporre sull'imbarcazione.
2. Gli assegnatari degli ormeggi devono provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, facendo pervenire al Comune (o eventuale soggetto Gestore), entro e non oltre i successivi 10 giorni l'attestazione di versamento.
3. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.
4. È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune (o eventuale soggetto Gestore) tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

#### **Art. 9 – Norme generali**

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
4. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
5. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Comune (o eventuale soggetto Gestore), la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Comune (o eventuale soggetto Gestore) per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
7. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
8. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature di attracco anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dal Comune (o eventuale soggetto Gestore); in caso contrario, quanto installato verrà rimosso con spese a carico del concessionario.
9. Il concessionario che, volontariamente, per negligenza, imprudenza o imperizia arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
10. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che

rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.

11. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti dell'approdo.
12. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree demaniali.
13. Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, il Comune (o eventuale soggetto Gestore) può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio.
14. Al fine di poter migliorare la gestione dell'approdo, il concessionario si impegna a comunicare al Comune (o eventuale soggetto Gestore) ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza.

#### **Art. 10 – Rimozione di imbarcazioni**

1. Il Comune (o eventuale soggetto Gestore) potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove per qualsiasi motivo:
  - a. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
  - b. occupi un posto diverso da quello assegnato;
  - c. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
  - d. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;
  - e. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido.
2. La rimozione avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.
3. L'imbarcazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, al netto delle spese sostenute per la rimozione e la custodia oltre ad una quota del 20% di dette spese per coprire i costi della procedura, sarà introitato dal Comune (o eventuale soggetto Gestore), fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi.
4. Entro detto termine il concessionario o il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre alla sanzione stabilita in € 500,00.
5. Qualora l'asta non avesse esito, l'imbarcazione sarà distrutta o potrà essere ritirata dal Comune (o eventuale soggetto Gestore) che ne ha disposto la rimozione.
6. Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno a carico del Comune (o eventuale soggetto Gestore).
7. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune (o eventuale soggetto Gestore), se non dovuto a dolo o colpa grave, che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.
8. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

#### **Art. 11 – Responsabilità**

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dal Comune (o eventuale soggetto Gestore) nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino.
2. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Comune (o eventuale soggetto Gestore) per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
3. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati

dai loro mezzi alle attrezzature di attracco ed alle altre unità.

#### **Art. 12 – Spazi per ormeggio**

1. Gli approdi pubblici possono essere date in uso per l'ormeggio di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio concesso.
2. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura del Comune (o eventuale soggetto Gestore), dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.
3. È facoltà del Comune (o eventuale soggetto Gestore) riservare, altresì, degli spazi per ormeggi temporanei prolungati (non superiori a sei mesi).
4. Il Comune (o eventuale soggetto Gestore) riserva posti d'ormeggio per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina.
5. Ove necessario, secondo verifiche da effettuarsi dal Comune (o eventuale soggetto Gestore), sono riservati posti d'ormeggio e concessi senza esborso di onere alcuno per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso.

#### **Art. 13 – Scivolo di alaggio**

1. Lo scivolo di alaggio può essere dato in uso anche a non concessionari di posti d'ormeggio, per la messa in acqua di unità di navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dell'uso concesso.

#### **Art. 14 – Controlli e vigilanza**

1. Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, certificato da apposito contrassegno rilasciato dal Comune (o eventuale soggetto Gestore), previa consegna dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente art. 8, riportante gli estremi dell'assegnazione (numero del posto barca).
2. Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.
3. La vigilanza in materia di demanio idraulico e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dal Comune (o eventuale soggetto Gestore), purché non in contrasto con la normativa regionale.

#### **Art. 15 – Responsabili**

1. Ogni provvedimento del Comune (o eventuale soggetto Gestore) relativo alle competenze regolate dal presente atto dovrà riportare l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria nei termini di legge.